



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE

DELLA CONFERENZA METROPOLITANA E

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

INDICE GENERALE

CAPO I – NORMA INTRODUTTIVA	5
Art. 1 – Oggetto.....	5
CAPO II – CONFERENZA METROPOLITANA	5
Art. 2 – Competenze della Conferenza metropolitana.....	5
Art. 3 – Rapporti con gli organi della Città metropolitana.....	5
Art. 4 – Presidenza.....	5
Art. 5 – Convocazione, sede e pubblicità delle sedute.....	6
Art. 6 – Partecipazione e rappresentanza.....	6
Art. 7 – Ordine dei lavori e discussione.....	7
Art. 8 – Modalità di deliberazione.....	7
Art. 9 – Verbale.....	8
CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI IN REMOTO	8
Art. 10 – Conferenza metropolitana in remoto.....	8
Art. 11 – Svolgimento delle sedute della Conferenza con la partecipazione in remoto dei soli componenti interessati	9
CAPO IV – UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA METROPOLITANA	9
Art. 12 – Composizione e funzionamento.....	9
Art. 13 – Competenze dell'Ufficio di Presidenza.....	11
CAPO V – TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI VERTICI AMMINISTRATIVI	11
Art. 14 – Composizione.....	11
Art. 15 – Competenze.....	12
Art. 16 – Convocazione.....	12
CAPO VI – NORMA DI CHIUSURA	13
Art. 17 – Assistenza ai lavori della Conferenza metropolitana, dell'Ufficio di Presidenza e del Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi	13

PREAMBOLO

La Provincia di Bologna, sin dagli anni Novanta, ha sviluppato significative prassi amministrative di collaborazione istituzionale con gli Enti locali del territorio. L'Accordo per la Città metropolitana di Bologna, siglato il 14 febbraio 1994, ha previsto, in particolare, l'istituzione volontaria della Conferenza metropolitana dei Sindaci quale luogo di coordinamento e condivisione delle politiche di Area vasta.

Una tale esperienza ha dato luogo ad una intelaiatura istituzionale basata non solo sul confronto politico, ma anche sulla collaborazione amministrativa e la creazione di modalità sinergiche di organizzazione dell'azione pubblica.

La Città metropolitana di Bologna, succeduta all'omonima Provincia il 1° gennaio 2015 ai sensi della L. n. 56/2014, ha recepito l'esperienza consolidata e, quale nuovo Ente federato dei Comuni e delle Unioni, ha favorito, nell'ambito della Conferenza metropolitana, la concertazione, la programmazione e il monitoraggio delle principali politiche di interesse metropolitano, promuovendo altresì nuove forme di collaborazione istituzionale.

In ragione della scelta statutaria di privilegiare il rapporto diretto con le Unioni di Comuni, la Città metropolitana, nell'ambito di una strategia complessiva di consolidamento delle gestioni associate, valorizza il ruolo dell'Ufficio di Presidenza, non solo quale "anticamera" delle decisioni della Conferenza metropolitana, ma anche come luogo di sintesi delle istanze territoriali di sviluppo. La Città metropolitana, inoltre, si relaziona con la Regione Emilia-Romagna in forza della L.R. n. 13/2015 e dell'Intesa Generale Quadro all'uopo sottoscritta, sia al fine di farsi portatrice della "voce" delle Unioni, sia per attuare forme e modalità di collaborazione soprattutto con riferimento alle politiche di riordino territoriale.

Nella Conferenza metropolitana e nell'Ufficio di Presidenza, per ragioni di semplificazione, efficacia ed efficienza vengono tendenzialmente integrati nella composizione (anche con le necessarie ed opportune geometrie variabili) tutti gli organismi, i tavoli e le riunioni tematico-settoriali - in qualunque modo denominate - che abbiano come scopo primario il coordinamento metropolitano delle politiche dei territori.

Al fine di garantire la massima partecipazione e il funzionamento anche in condizioni di necessità e urgenza, la Conferenza metropolitana e l'Ufficio di Presidenza possono svolgersi da remoto, attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.

CAPO I – NORMA INTRODUTTIVA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Conferenza metropolitana di Bologna (d'ora in poi "Conferenza"), di cui all'art. 1, comma 7, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56 e all'articolo 31 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi "Statuto").
2. Il regolamento disciplina, inoltre, il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 32 dello Statuto e del Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi.

CAPO II – CONFERENZA METROPOLITANA

Art. 2 – Competenze della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza è organo collegiale composto dai Sindaci dell'area metropolitana di Bologna e svolge il proprio ruolo in base alle competenze ad essa assegnate dallo Statuto e dalla legge.
2. La Conferenza rende il proprio parere, ovvero esprime il proprio orientamento, su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Sindaco o dal Consiglio metropolitano.
3. La Conferenza svolge le funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., nonché dei successivi atti regionali attuativi. Ove la Conferenza deliberi su oggetti di competenza del Tavolo territoriale, la sua composizione è integrata a norma dei citati atti regionali.
4. La Conferenza, in quanto organo di coordinamento delle politiche di rilevanza metropolitana, incardina le funzioni di altri organismi e tavoli che prevedano la presenza dei Sindaci dell'area bolognese.

Art. 3 – Rapporti con gli organi della Città metropolitana

1. La Conferenza opera in rapporto di collaborazione con gli altri organi di governo dell'Ente e con le strutture tecnico-amministrative.
2. Gli stessi membri hanno diritto di accesso ad informazioni e documenti detenuti dagli uffici della Città metropolitana nei limiti di quanto previsto dall'art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267/2000.

Art. 4 – Presidenza

1. La Conferenza è presieduta dal Sindaco metropolitano. In caso di assenza o impedimento, la conduzione dei lavori è attribuita al Vicesindaco metropolitano o, con apposita delega, ad altro Sindaco di un Comune dell'area metropolitana con la maggiore popolazione disponibile o ad un

Consigliere metropolitano. Nel corso della seduta, ove il Presidente sia impossibilitato a continuare i lavori, può delegare verbalmente uno dei soggetti di cui sopra, presente in seduta.

2. Il Presidente rappresenta la Conferenza e assicura il buon andamento dei lavori, nell'osservanza della Legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri atti disciplinanti i lavori degli organismi integrati nella Conferenza, di cui all'art. 3, commi 3 e 4. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno, dirige le discussioni e concede la parola.
3. Il Segretario generale della Città metropolitana o, in sua assenza, il Vicesegretario, svolge le funzioni di Segretario della seduta. In caso di contestuale assenza o impedimento dei predetti, il Presidente della seduta può individuare una figura vicaria in possesso di adeguate competenze in materia giuridico-amministrativa.

Art. 5 – Convocazione, sede e pubblicità delle sedute

1. La Conferenza è convocata dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno a tutti i componenti, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica, all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (di seguito "PEC") del Comune ove è esercitata la carica di Sindaco. In caso di malfunzionamento, la convocazione è inviata a mezzo di posta elettronica semplice e, se possibile, confermata a mezzo PEC.
2. La Conferenza è convocata quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. In tal caso il Presidente procede alla convocazione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta pervenuta formalmente in via telematica alla segreteria della Conferenza di cui all'art. 17 del presente regolamento. Nella convocazione è esplicitata la questione richiesta.
I singoli membri della Conferenza possono altresì proporre al Sindaco metropolitano la trattazione di specifici oggetti di rilievo metropolitano all'ordine del giorno.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, nella Sala consiliare della Sede istituzionale in Via Zamboni n. 13, Bologna. La Conferenza può altresì riunirsi, in determinate occasioni e ricorrenze, in luoghi sul territorio individuati dai Presidenti delle Unioni.
4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche. La convocazione, l'ordine del giorno e gli atti deliberativi, una volta adottati dalla stessa, sono pubblicati - secondo le norme vigenti - all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana.
5. In casi di necessità ed urgenza, la Conferenza può essere convocata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta. Entro tale termine, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare può sempre essere integrato con argomenti urgenti e sopravvenuti.

Art. 6 – Partecipazione e rappresentanza

1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i Sindaci dei Comuni possono delegare, per iscritto, un componente della Giunta comunale, un Consigliere comunale o altri Sindaci dei Comuni facenti parte della stessa Unione a esprimere la propria posizione ed il voto nei casi previsti. La delega deve preferibilmente pervenire all'indirizzo PEC della Città metropolitana non oltre 2 (due) ore prima dell'inizio dei lavori. In caso di impossibilità per il Comune di inoltrare la delega nel termine di cui sopra, acquisita dal delegato una certificazione sostitutiva della delega conferita oralmente, questa è confermata telematicamente nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla seduta. In caso contrario, il voto si considera non espresso e le posizioni sono riferite alla sola carica esercitata.
2. I vicesindaci partecipano ai lavori della Conferenza in sostituzione dei Sindaci eventualmente impossibilitati senza necessità di delega, certificando la propria qualifica alla struttura di cui all'art. 17.

Art. 7 – Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente può, anche su proposta di uno o più componenti della Conferenza, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, la Conferenza delibera, a maggioranza semplice, sull'ordine dei lavori.
3. Il Presidente dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
4. Prima della votazione di una proposta, ove espressamente consentito dalla Legge o dallo Statuto, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I *sub*-emendamenti sono votati prima di quello principale.
5. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati dal Sindaco metropolitano tecnici esperti nella materia da trattare con funzioni referenti.

Art. 8 – Modalità di deliberazione

1. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno 10 (dieci) componenti.
2. La Conferenza adotta i propri atti e orientamenti con la maggioranza dei presenti.

3. Nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto, la Conferenza delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Tavolo di concertazione per le politiche abitative, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica o, in caso di assenza o di mancato funzionamento, per alzata di mano, salvi i casi in cui la Legge richieda specifiche modalità.
6. Le deliberazioni vengono pubblicate all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana di Bologna per 15 (quindici) giorni consecutivi. Esse sono esecutive dopo 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione. La Conferenza può deliberare separatamente e motivatamente, con le maggioranze previste per lo specifico oggetto in questione, l'immediata eseguibilità delle medesime. In tal caso esse sono eseguibili il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 9 – Verbale

1. La struttura di cui all'art. 17 del presente regolamento redige il verbale di ogni seduta anche mediante trascrizione; il verbale contiene l'elenco dei partecipanti, le deliberazioni, gli interventi e i voti espressi. Il verbale è trasmesso telematicamente a tutti i componenti della Conferenza.
2. Il verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, nella prima seduta utile. In caso di osservazioni si procede a votazione, salvo il caso di richiesta di rettifica di errori meramente formali o materiali.
3. Il verbale è firmato dal Segretario generale della Città metropolitana o, in caso di sua assenza, dal Segretario della seduta.

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI IN REMOTO

Art. 10 – Conferenza metropolitana in remoto

1. Fatto salvo quanto contenuto nel precedente Capo del presente Regolamento, il Sindaco metropolitano, o suo delegato, può disporre, in caso di necessità e urgenza, che lo svolgimento di una determinata seduta si svolga in remoto attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
2. Le sedute in remoto sono svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.
3. La Conferenza metropolitana, previo esame dell'Ufficio di presidenza, stabilisce l'utilizzo di un sistema informatico e telematico, compatibile con l'infrastruttura tecnologica dell'Ente, accessibile a tutti gli interessati senza oneri aggiuntivi.

4. Il sistema deve consentire l'identificazione certa dei partecipanti, deve assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute e delle espressioni di voto, nonché garantire l'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'attività di assistenza amministrativa e organizzativa da parte della struttura di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
5. Alla convocazione delle sedute deve essere data idonea pubblicità con indicazione della modalità di svolgimento. Gli atti adottati e i verbali indicano la modalità in remoto di svolgimento della seduta.
6. La partecipazione alle sedute avviene nel rispetto del principio di buon andamento e del decoro dell'istituzione. Il Presidente dispone dei poteri di ordine di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento.
7. Le sedute della Conferenza metropolitana sono accessibili dal sito istituzionale a tutti gli interessati con l'utilizzo di tecnologie aperte che non comportino oneri aggiuntivi all'utenza. Le registrazioni audio-video delle sedute sono disponibili per la libera consultazione degli utenti per la durata di cinque anni.
8. Con apposito disciplinare sono individuate le modalità di partecipazione alla seduta in video-conferenza e quelle di espressione del diritto di voto.

Art. 11 – Svolgimento delle sedute della Conferenza con la partecipazione in remoto dei soli componenti interessati.

1. In tutti i casi di svolgimento delle sedute in presenza ciascun componente, qualora sia impossibilitato per giustificato motivo a raggiungere la sede di svolgimento della riunione, ha diritto di partecipare mediante connessione da remoto attraverso applicativi informatici e telematici messi a disposizione dell'Ente, compatibili con il suo sistema tecnologico.
2. Gli atti adottati e i verbali delle sedute indicano la modalità di svolgimento e quali componenti hanno partecipato alla riunione in remoto.
3. Nel disciplinare tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 10 sono individuate le modalità di partecipazione alla seduta in video-conferenza e quelle di espressione del diritto di voto dei componenti non presenti fisicamente in sede.

CAPO IV – UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

Art. 12 – Composizione e funzionamento

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 32 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna sono convocate telematicamente dal Sindaco metropolitano, anche su proposta dei

Consiglieri delegati o dei Presidenti delle Unioni. Ogni componente può proporre al Sindaco argomenti di rilievo metropolitano da sottoporre all'esame dell'Ufficio. La convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di malfunzionamento del sistema informatico, si applica quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo, sono componenti necessari dell'Ufficio i Presidenti delle Unioni di Comuni. La seduta è valida con la presenza di almeno due componenti.
3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza, in caso di impossibilità a presenziare ad una singola seduta, possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio dell'Unione a partecipare ed esprimere il proprio orientamento.
4. Il Sindaco metropolitano può delegare ad un membro dell'Ufficio di Presidenza, ovvero ad un Consigliere metropolitano, la presidenza di una seduta.
5. In assenza del Sindaco metropolitano, anche quale rappresentante degli interessi del Comune capoluogo, la composizione dell'Ufficio può essere integrata da un Assessore della Giunta del Comune di Bologna.
6. Qualora necessario per le materie oggetto di trattazione della seduta, il Sindaco metropolitano, o suo delegato, può invitare in seduta funzionari della Città metropolitana, delle Unioni di Comuni o esperti con funzioni referenti e di approfondimento; può altresì invitare rappresentanti politici e/o tecnici della Regione Emilia-Romagna.
7. Delle sedute è redatto verbale anche sintetico circa le decisioni assunte o gli orientamenti espressi. Su richiesta del Presidente, il Segretario verbalizzante può riportare interamente a verbale un intervento o parte di esso. Al verbale sono allegati i documenti discussi o presentati in seduta. I verbali, di norma, sono inviati telematicamente a tutti i presenti prima della seduta successiva.
8. Le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza avvengono, ove possibile, tenendo conto della necessità dei componenti di concentrare i momenti decisionali in un'unica seduta. A tal proposito, l'Ufficio definisce annualmente la cadenza periodica delle sedute sulla base delle esigenze amministrative dei componenti, in relazione all'ordinamento interno della Città metropolitana.
9. In caso di urgenza motivata dal Sindaco metropolitano, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono svolgersi anche in forma asincrona, attraverso il mero scambio documentale, ove abbiano ad oggetto tematiche su cui occorra assumere orientamenti in breve tempo. In caso di necessità, su richiesta motivata di almeno due componenti, il Sindaco metropolitano può convocare una seduta dell'Ufficio per l'esame contestuale dei temi controversi.

10. In caso di necessità e urgenza il Sindaco può disporre che lo svolgimento di una determinata seduta avvenga in remoto attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, nelle modalità previste dal disciplinare di cui all'art.10 comma 8. Qualora uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza siano impossibilitati a partecipare ad una seduta convocata in presenza possono richiedere alla struttura di cui all'art. 17, almeno 2 (due) giorni prima della data di svolgimento della riunione, la partecipazione da remoto tramite la modalità della videoconferenza così come normata dal disciplinare di cui all'art.10 comma 8.
11. Le Unioni di Comuni comunicano alla Città metropolitana le variazioni intervenute alla presidenza e alla composizione dei loro organi di governo, al fine di consentire le convocazioni e la regolare assistenza alle sedute da parte degli Uffici di cui all'art. 17.

Art. 13 – Competenze dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è sede di concertazione con le Unioni di Comuni delle politiche pubbliche e delle scelte strategiche di interesse metropolitano.
2. L'Ufficio svolge una prima analisi degli oggetti all'ordine del giorno della Conferenza metropolitana, con il fine di rendere maggiormente celere la discussione in tal sede e procedere direttamente alla votazione dopo una sintetica trattazione.
3. In ordine all'assetto istituzionale l'Ufficio di Presidenza:
 - esprime il proprio orientamento in caso di delega di funzioni della Città metropolitana alle Unioni di Comuni o delle Unioni alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;
 - esprime il proprio orientamento in tutti i casi in cui vengano avviate collaborazioni istituzionali fra Enti ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.
4. L'Ufficio di Presidenza svolge il ruolo di Cabina di regia di investimenti e opportunità, di Comitato di indirizzo sulla Destinazione turistica metropolitana ed è sede di coordinamento e indirizzo delle politiche territoriali per la predisposizione del Piano territoriale metropolitano; è infine sede di pianificazione strategica metropolitana.
5. L'Ufficio di Presidenza può sempre richiedere l'analisi di determinate questioni al Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi e ad appositi gruppi di lavoro, di cui all'art. 14, comma 3, del presente regolamento, prima di assumere orientamenti e indirizzi.

CAPO V – TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI VERTICI AMMINISTRATIVI

Art. 14 – Composizione

1. Il Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi (di seguito “TaC”) è composto:

- dal Segretario generale della Città metropolitana o suo delegato che ne coordina i lavori;
 - dal Direttore generale della Città metropolitana o suo delegato,
 - dai Segretari e Direttori generali (o Responsabili con funzioni di coordinamento) delle Unioni dei Comuni dell'area metropolitana o loro delegato,
 - da un rappresentante per ogni società partecipata dalla Città metropolitana, indicata nel bilancio consolidato, solo ove si tratti di argomenti di loro interesse, ove sia ritenuto opportuno dal Segretario generale della Città metropolitana.
2. Il Segretario generale, d'intesa con il Direttore generale e in ragione delle materie da trattare, può invitare anche i Dirigenti e funzionari della Città metropolitana, nonché rappresentanti tecnici di altri Enti – pubblici o privati – con funzioni istruttorie o di approfondimento.
 3. Su richiesta dell'Ufficio di Presidenza possono essere istituiti dei sottogruppi di lavoro per l'istruttoria di determinate tematiche di rilevanza metropolitana. A tali sottogruppi partecipano i funzionari delle Unioni e/o dei Comuni e della Città metropolitana competenti per materia.

Art. 15 – Competenze

1. Il TaC è sede di confronto e discussione, tra i soggetti di cui sopra, di tematiche di stretta attinenza tecnico-amministrativa. Il TaC può occuparsi di:
 - esaminare proposte regolamentari quali schemi tipo a favore di tutte le Unioni e i Comuni, in coerenza con l'obiettivo di creazione di standard minimi di diritti da perseguire nei confronti dell'utenza;
 - analizzare e discutere prassi, progetti e proposte, anche di carattere organizzativo-gestionale, provenienti dalla Città metropolitana o dalle Unioni, al fine di individuare nuove e ulteriori forme di collaborazione tra tali Enti;
 - esaminare preventivamente, sotto un profilo tecnico, gli oggetti all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza e/o della Conferenza metropolitana;
 - ogni altra questione ritenuta rilevante dai suoi componenti.

Art. 16 – Convocazione

1. Il TaC è convocato dal Segretario generale della Città metropolitana, sentito il Direttore generale, avvalendosi della struttura di cui all'art. 17 del presente regolamento, anche su richiesta di almeno 2 (due) Unioni che avanzino istanza a mezzo PEC, specificando l'oggetto di interesse.
2. Nell'ultima seduta convocata entro la fine dell'anno, il TaC stabilisce la programmazione dei lavori per l'anno successivo, in modo da concentrare le sedute, ove possibile, considerando le esigenze dei rappresentanti degli Enti coinvolti.

3. Le attività del TaC possono avvenire anche in forma asincrona, attraverso lo scambio documentale e le relative osservazioni, nel caso in cui occorra la mera analisi di proposte tecniche o quando non si ritenga necessaria la compresenza di tutti i componenti. La seduta asincrona si chiude comunque con un verbale sintetico che dà atto delle osservazioni pervenute e di quelle recepite.
4. La Città metropolitana garantisce la partecipazione dei membri del Tavolo anche tramite il ricorso a video-conferenze o strumenti simili. I membri che intendano partecipare in remoto devono tuttavia dare congruo preavviso.
5. Delle riunioni del TaC è redatto sintetico verbale, inviato ai componenti congiuntamente alla convocazione della seduta successiva.

CAPO VI – NORMA DI CHIUSURA

Art. 17 – Assistenza ai lavori della Conferenza metropolitana, dell'Ufficio di Presidenza e del Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi

1. La Conferenza metropolitana, l'Ufficio di Presidenza e il TaC si avvalgono, per il funzionamento, l'organizzazione e l'assistenza giuridica, di apposita struttura amministrativa della Città metropolitana - da individuarsi nel Servizio innovazione istituzionale e amministrativa - U.o. Sviluppo affari interistituzionali e innovazione - comunque denominato dagli atti interni di organizzazione.
2. Tale struttura effettua assistenza giuridica e amministrativa alla Conferenza, all'Ufficio di Presidenza e al Tac, in seguito ad istruttoria tecnica delle Aree e dei Settori della Città metropolitana o di altri Enti eventualmente competenti *rationae materiae*.